

undefined

# L'interdittiva antimafia non preclude la gara pubblica

## Codice degli appalti

È necessario ottenere il controllo giudiziario prima dell'aggiudicazione

Il professionista dovrà accertare l'occasionalità di contatti compromettenti

### Guglielmo Saporito

Il riordino della disciplina dei contratti di appalto consente di collaudare le innovazioni della normativa antimafia (Dl 152/2021) e conferma la rilevanza del «controllo collaborativo», che evita l'espulsione dal mercato delle imprese a rischio di infiltrazione.

Il Dlgs 36/2023 recepisce infatti gli orientamenti del Consiglio di Stato (adunanza plenaria 6/2023) che ga-

rantisce continuità ai rapporti contrattuali, tutte le volte che le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, pur di non essere interdette, si sottopongono a misure di self-cleaning. L'articolo 94, comma 2, del Dlgs 36/2023 consente comunque all'impresa, anche se destinataria di una misura interdittiva antimafia, di partecipare a gare pubbliche qualora si chieda ed ottenga l'ammissione al controllo giudiziario entro la data dell'aggiudicazione. Anche l'Anac (segnalazione 3/2022) aveva sottolineato l'opportunità di allineare l'ambito soggettivo di applicazione del requisito previsto dall'articolo 80, comma 2, del Dlgs 50/2016 (assenza di interdittive antimafia), evitando una dilatazione sproporzionata del rischio di esclusione automatica dalle gare in caso di verifiche sfavorevoli.

Mentre nel precedente codice (Dlgs 50/2016) l'interdittiva impediva la partecipazione a gare, ora per partecipare basta l'ammissione al controllo giudiziario, ottenibile a domanda

da parte dell'impresa: ciò significa che l'impresa, la quale voglia dimostrare l'occasionalità dei contatti con imprenditori compromessi, può chiedere di sottoporsi a un periodo di vigilanza prescrittiva del giudice penale. Attraverso la figura di un professionista (amministratore giudiziario, commercialista) si accertasi (dopo uno o tre anni) la possibilità di redimersi da infiltrazioni mafiose (Cassazione 42645/2022) o di dimostrare l'occasionalità di contatti compromettenti.

Il controllo giudiziario diventa quindi un binario parallelo in caso di informazione antimafia, uno strumento normativo predisposto in via ordinaria per mantenere o ripristinare la continuità aziendale e di impedire il fallimento dell'impresa (Cga 39/2023). Sottoponendosi al controllo giudiziario (articolo 34 bis) o all'analogo controllo prefettizio (articolo 94 bis del Dlgs 159/2011) diminuiranno anche gli episodi di interdittive "a cascata", scaturenti da con-

tratti meramente occasionali: di recente il Consiglio di Stato si è occupato di un' interdittiva generata dal mezzo trasporto di un' inferriata (del valore di 2.500 euro), effettuato da un'impresa attraverso un camioncino intestato ad altra impresa oggetto di interdittiva. Solo dopo anni di lite, la sentenza 2953/2023 è riuscita a decantare il rapporto e ricondurlo a mera occasionalità; ora a situazioni del genere dovrebbero ridursi, applicando alla disciplina dei contratti quel meccanismo di collaborazione (e non contrapposizione), che il codice del 2023 antepone nella redazione delle oltre cinquecento pagine. L'articolo 2 sottolinea infatti il principio della fiducia, l'articolo 5 il principio di buona fede e l'articolo 10 la tassatività delle cause di esclusione. Cumulandosi tra loro, tali principi potranno operare anche nel delicato settore della tutela dalle infiltrazioni mafiose, fornendo spazi per chiarimenti e controlli collaborativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA